

Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 987 del 24/12/2015

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI DEMANIO

MARITTIMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI , APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO, IMPEGNO DI

SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.07.2015, ai sensi della normativa e per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il programma degli incarichi di collaborazione (consulenza legale in materia di demanio ed urbanistica) per un compenso massimo erogabile pari ad Euro 2.500,00 nel rispetto dei limiti previsti rispettivamente dal combinato disposto degli artt. 6 comma 7 del D. L. n. 78/2010 e art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013 e dell'art. 14 –commi 1 e 2 del D.L. n. 66/2014 b, convertito con modifiche dalla Legge n. 89/2014;in data 19.06.2014 ;
 - che con la succitata deliberazione è stato prescritto che l'affidamento degli incarichi avverrà con successivi provvedimenti del competente Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio, previa verifica dei requisiti in ordine alla legittimità dei provvedimenti di affidamento alla luce delle disposizioni normative e della giurisprudenza, in particolare dell'art. 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs. n., 165/01 e s.m.i. ed il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la Legge Regionale n. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare la lettera e)bis dell'allegato S/3 alla Legge stessa il quale stabilisce le procedure per il rilascio di nuova concessioni demaniali marittime con finalità turistica di durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti ;
- -la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 103 del 01.02.2011 ed in particolare l'Allegato A), con la quale sono stati definiti gli importi degli investimenti utili a determinare la durata delle concessioni da sette a venti anni ;
- -la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1542 del 28.08.2013 con la quale è stata ulteriormente modificata ed integrata la lettera e) bis dell'allegato S/3 della Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33;

Considerato che il competente Servizio Demanio marittimo , sulla base dell'istanza presentata il 29.11.2013 con la quale la Società Bibione Spiaggia ha richiesto, ai sensi della lett. e – bis) dell'Allegato S/3 alla Legge Regionale n. 33/2002, la variazione del contenuto della concessione demaniale marittima n. 1/2013 di cui è titolare da diversi anni, ha avviato un procedimento;

Dato atto:

- che, con successiva istanza del 22.10.2014, la Società ha richiesto l'accorpamento in un'unica concessione demaniale di quella sopra citata e di altre tre concessioni demaniali di cui la Società richiedente è titolare, di durata ventennale e con decorrenza dalla data di rilascio del provvedimento richiesto, a fronte dell'impegno alla realizzazione , sulle aree in concessione, di opere comportanti un investimento , come previsto dalla lett. e-ter dell'Allegato S/3 alla L.R. Veneto n. 333/2002;

- che nella medesima istanza la Società ha richiesto di poter fruire della variazione in aumento fino al 20% delle aree già attribuite in concessione, come espressamente consentita a ciascun concessionario dall'art 26 del Regolamento Comunale sul Demanio Marittimo;
- che, ai sensi della normativa vigente in materia è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 16.02.2015 avviso di presentazione dell'istanza in oggetto per la presentazione di eventuali domande in concorrenza nel termine dei 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo avviso, che conteneva le informazioni necessarie e prescritte per un eventuale procedimento di domande in concorrenza;

-che in data 17 Aprile 2015 la Società Bipark srl ha depositato presso il Comune "domanda concorrente" rispetto a quella presentata da Bibione Spiaggia;

- che la suddetta domanda a seguito della verifica in ordine alla completezza è risultata gravemente lacunosa sia sul piano formale che sostanziale e , pertanto, il Comune ha avviato il procedimento di rigetto in data 18.06.2015 con nota di preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90
- che con nota prot. n.0021107 del10.07.2015 è stato comunicato il definitivo rigetto della domanda in concorrenza presentata dalla Società Bipark srl, per l'annullamento del quale è stato notificato in data 10.10.2015 ricorso al TAR Veneto proposto dalla medesima Società;

Considerata la necessità di concludere il procedimento di aggiudicazione e rilascio della concessione demaniale di cui trattasi alla Società Bibione Spiaggia al fine di non incorrere in eventuali ulteriori ricorsi e richieste di risarcimenti danni ;

Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Servizio Demanio Marittimo, in quanto per concludere il procedimento è necessaria una verifica ed approfondimento della normativa vigente anche dal punto di vista giurisprudenziale, al fine di applicare correttamente la vigente normativa ed evitare in tal modo eventuali ulteriori contenziosi, che potrebbero protrarsi per tempi lunghi, provocando richieste di risarcimento danni da parte degli operatori turistici interessati;

Ritenuto a tal fine di avvalersi di un legale, esperto in materia di demanio marittimo, in grado di dirimere i dubbi e le perplessità sull'interpretazione della normativa vigente in materia;

Richiamato altresì l'articolo 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., che testualmente dispone che:

- 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei sequenti presupposti di legittimità:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (lettera così modificata dall'art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n.228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.);
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti....

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. [--27up--] 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adequano ai principi di cui al comma 6...

Richiamata infine la deliberazione n. 63/PAR/2014 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Puglia, che chiarisce che il presupposto indispensabile per l'affidamento di incarichi esterni è che l'amministrazione abbia preliminarmente accertato "l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno ... il riscontro concreto di tale condizione essenziale richiede una reale ricognizione di una situazione oggettiva ed eccezionale impossibilità – sia sul piano qualitativo che sul piano quantitativo – di far fronte alle esigenze con le risorse interne all'amministrazione, in quanto assurge a regola generale il principio di autosufficienza dell'organizzazione degli enti ...

Di conseguenza, l'affidamento all'esterno di incarichi in difetto di tale presupposto è fonte di responsabilità per danno erariale. Al riguardo, tra le tante, si segnalano, le seguenti sentenze: sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 1619/2011, che ritiene insufficiente il riferimento a "notevoli difficoltà in termini di gestione ed organizzazione" e sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza n. 240/2012, secondo cui "il conferimento di incarichi all'esterno, è consentito solo allorquando nell'ambito della dotazione organica non sia possibile reperire personale competente ad affrontare problematiche di particolare complessità od urgenza...

Richiamata altresì la determinazione 4/2011 dell'Avcp (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) che testualmente riporta:

"4.3 Servizi legali

Devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B; tra i servizi indicati nel citato allegato figurano quelli legali che, quindi, rientrano nel perimetro delle disposizioni in esame.

Si evidenzia la stretta contiguità tra le figure dell'appalto di servizi e del contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli articoli 2230 c.c. e seguenti: pertanto la stazione appaltante assume l'onere della corretta qualificazione giuridica della fattispecie.

A riguardo, si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, "un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa" (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR)."

Richiamato infine il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all'art. 37, rubricato "Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta — senza esperimento di procedura comparativa" a mente del quale:

1. Possono tuttavia essere conferiti ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni ... b) attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni; incarichi per la difesa giudiziale dell'ente;

Dato atto che , relativamente ai contenziosi inerenti la materia in argomento l'Amministrazione Comunale finora si è avvalsa del patrocinio legale dell'Avv. Ludovico Marco Benvenuti di Venezia e che, pertanto, si ritiene di affidare l'incarico a di consulenza legale al medesimo avvocato, che avendo già valutato molte questioni in termini giuridici può garantire una omogeneità e continuità degli interessi dell'Amministrazione Comunale ;

Visto il preventivo richiesto, per le vie brevi data l'urgenza, del 23.12.2015 all' Avv. Ludovico Marco Benvenuti di Venezia, il quale indica un ammontare per la consulenza di che trattasi pari ad Euro 2.500,00 onnicomprensivi(C.P. 4% - IVA 22% e spese).

Dato atto, pertanto, che necessita assumere idoneo impegno di spesa in merito all'incarico di consulenza legale di cui immediatamente sopra, pari a complessivi € 2.500,00;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico che, allegato al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in

particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;

Visti:

- l'art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 48 dd. 28-7-2015, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 – relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2015-2017 – salvaguardia equilibri del bilancio 2015 – approvazione.";

Accertata la propria competenza;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

- 1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 28.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- 3. di conferire all'Avv. Ludovico Marco Benvenuti dello Studio Benvenuti Associazione Professionale di Venezia l'incarico di consulenza legale per concludere il procedimento di rilascio della concessione demaniale alla Società Bibione Spiaggia S.r.l. con la necessaria verifica ed approfondimento della normativa vigente anche dal punto di vista giurisprudenziale, alla luce del contenzioso in essere, al fine di applicare correttamente la vigente normativa ed evitare in tal modo eventuali ulteriori contenziosi, che potrebbero protrarsi per tempi lunghi, provocando richieste di risarcimento danni da parte degli operatori turistici interessati;
- 4. di approvare lo schema di disciplinare di incarico che viene allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 5. di imputare la spesa complessiva di euro 2,516.88 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Descrizione	Art	EPF	CodRif	E/S	Importo	Soggetto	Note
2	3	SPESE	2	2	1	S	2,51	582 -	
0	1	PER		0	0		6.88	STUDIO	
1		INCARIC		1	1			BENVEN	
5		HI DI		5	0			UTI-	
		CONSUL			2			ASSOCIA	
		ENZA			0			ZIONE	
		ATTIVIT			3			PROFESSI	
		A'						ON	
		ISTITUZI						SANTA	
		ONALE						CROCE	
		DELL'EN						205	
		TE							

(LIMITE				
D.L.78/20				
10				
MODIFIC				
ATO DA				
D.L.101/2				
013)				

- 6. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente Z0617CB531;
- 7. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore F.to Arch. Alberto Gherardi



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINA N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
987	24/12/2015	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	14/01/2016

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI , APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO, IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 14/01/20	16
----------------	----

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario

F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'

Riferimento pratica finanziaria:/

Estremi dell'impegno:

IMPEGNO	n.3212
CAPITOLO	n.31/2
COMPETENZA / RESIDUO	<i>//</i>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 15/01/2016 al 30/01/2016.

lì 15/01/2016

L'ADDETTO DI SEGRETERIA Ines Zeffirina Solda'

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Ines Zeffirina Solda'

CODICE FISCALE: IT:SLDNZF52A46L551F DATA FIRMA: 15/01/2016 10:35:47

IMPRONTA: 666534623134633133383439313565336561326466336531343539386363643265613364373566